

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 519**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 novembre 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D325/12


Roma, 30 novembre 2012

Sen.  
Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1102/2008, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 ( Legge comunitaria 2010), che prevede, appunto, una delega al Governo per l'adozione della disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore.

Il citato regolamento (CE) n.1102/2008 impone, a decorrere dal 15 marzo del 2011, il divieto di esportazione dall'Unione europea del mercurio metallico e di alcuni composti del mercurio ed ha l'obiettivo di assicurare che le eccedenze di mercurio che provengano da alcuni settori particolari siano stoccate, in quanto considerate rifiuti, in maniera sicura, prima temporaneamente e poi definitivamente, al fine di evitare che vengano nuovamente immesse nell'ambiente.

Il divieto delle esportazioni di mercurio dall'Unione europea è, dunque, introdotto al fine di contribuire alla riduzione dell'offerta mondiale di mercurio e, indirettamente, al contenimento delle emissioni nell'ambiente di questo metallo pesante estremamente tossico.

Il divieto delle esportazioni e lo stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio costituiscono elementi essenziali della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005. Tale strategia è volta a contrastare l'inquinamento da mercurio nell'UE e nel mondo e prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, a limitarne l'offerta e la domanda e a proteggere dall'esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.

La gravità della minaccia rappresentata dalle emissioni di mercurio, come esplicitato nel primo considerando del regolamento, è stata ritenuta tale da giustificare, dunque, un intervento specifico a tutti i livelli, compreso quello nazionale.

Al riguardo occorre precisare che già il regolamento (CE) n. 689 del 2008, sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose, di poco precedente al regolamento in esame, aveva vietato l'esportazione di determinate sostanze chimiche, fra le quali il mercurio metallico, in mancanza della preventiva accettazione da parte del paese destinatario. In ragione della particolare pericolosità del mercurio metallico, come anzidetto, a livello comunitario si è ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia e di introdurre un divieto assoluto di esportazione e disposizioni specifiche in materia di stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio.

La presente disciplina riveste, pertanto, carattere di specialità rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, che reca norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 689 del 2008. Detto decreto introduce, all'articolo 6, comma 1, una sanzione di natura amministrativa per la violazione del divieto di esportazione del mercurio metallico, mentre all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, si è ritenuto, in ragione della grave pericolosità di tale sostanza, di prevedere per la stessa condotta una sanzione penale.

Si sottolinea che, sebbene non sia stata ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per inadempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/200, tuttavia in data 31 ottobre 2011 la stessa Commissione ha avviato un progetto pilota chiedendo informazioni in merito all'attuazione, a livello nazionale, dell'articolo 7 del regolamento, riguardante appunto la determinazione delle sanzioni che gli Stati membri devono stabilire per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento (EU Pilot 2695/11/ENVI).

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di decreto legislativo.

**Articolo 1.** Individua il campo di applicazione

**Articolo 2.** L'articolo stabilisce le sanzioni per chi violi il divieto di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento comunitario.

Oltre al mercurio metallico, il divieto di esportazione si applica al cinabro, al cloruro mercurioso, ossido mercurico o miscele di mercurio metallico con altre sostanze, comprese le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

E', inoltre, vietata la miscelazione del mercurio metallico con altre sostanze con l'unico fine di esportarlo.

**Articolo 3.** L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che chi si avvale della facoltà di stoccare temporaneamente il mercurio metallico come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento violando le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lett. a) e b) e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 sia punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 27.000, 00.

Non si è ritenuto di dover prevedere una disposizione specifica per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2 del regolamento, che stabilisce che, a partire dal 15 marzo 2011, alcune sostanze contenenti mercurio metallico sono classificate rifiuto e, pertanto, debbono essere smaltite in conformità alla normativa di settore, in quanto, in caso di smaltimento non conforme alle disposizioni vigenti in materia (Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) si applica la disciplina sanzionatoria già prevista alla Parte IV del Titolo VI dello stesso decreto n. 152 del 2006, e, in particolare, le sanzioni di cui agli articoli 255 e 256.

**Articolo 4.** Il comma 1 dell'articolo stabilisce le sanzioni da applicare per il mancato invio delle informazioni relative ai volumi, ai prezzi, ai Paesi di origine e di destinazione del mercurio metallico, sia in entrata nell'Unione sia oggetto di scambi transfrontalieri, da parte degli importatori di mercurio metallico, degli esportatori di mercurio metallico considerato rifiuto, inclusi, per quanto pertinenti, i gestori delle attività di cui all'articolo 2 del regolamento. Tali attività riguardano l'industria dei cloro-alkali, la purificazione del gas naturale, l'operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi e l'estrazione dal cinabro.

Il comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di cloro-alkali a celle di mercurio che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei suddetti impianti, il quantitativo totale di mercurio contenuto nell'impianto di stoccaggio, il quantitativo dei residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente e l'ubicazione e le coordinate di tali impianti.

Il comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati relativi al quantitativo di mercurio ottenuto, al quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l'ubicazione e le coordinate di tali impianti.

Il comma 4, infine, stabilisce le sanzioni da applicare in caso in cui i dati di cui ai commi 1, 2 e 3 siano incompleti o inesatti.

**Articolo 5.** Il comma 1 stabilisce che le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 siano esercitate dall'Agenzia delle dogane.

Il comma 2 stabilisce che l'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 sia esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le relative sanzioni siano irrogate dal Prefetto, ai sensi dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il comma 3, infine, prevede che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applichi il pagamento in misura ridotta come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**Articolo 6.** L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni stabilite dal provvedimento in esame vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

**Articolo 7.** L'articolo 7 prevede che l'applicazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, indicando che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 7, dalla clausola di invarianza della spesa, dalla attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerato che il provvedimento in esame non innova il quadro delle competenze istituzionali vigenti, le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati, cui sono demandati, ai sensi dell'articolo 5, l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni penali o amministrative a carico di soggetti privati che violino gli obblighi introdotti dal regolamento (CE) n.1102/2008, faranno, infatti, fronte a detti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si precisa, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, che l'Agenzia delle dogane già svolge attività di vigilanza sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche pericolose, fra cui il mercurio, ai sensi dell'articolo 10 (attività di vigilanza) del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200.

Circa, infine, l'attività di irrogazione delle sanzioni relativa al rispetto degli obblighi di informazione di cui all'articolo 4, prevista all'articolo 5, comma 2, si precisa che l'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, demanda al Prefetto, in via generale, tale onere nel caso di amministrazioni pubbliche sprovviste di articolazioni periferiche.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Ant's*

26 NOV. 2012

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della Legge comunitaria 2010 n. 217 del 15 dicembre 2011, al fine di definire sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento (CE) n. 1102/2008.

Lo schema di decreto legislativo è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1102/2008, in quanto l'articolo 7 di detto regolamento demanda agli Stati membri la definizione di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento.

In particolare, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1102/2008 richiede:

- a) che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario;
- b) che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali norme;
- c) che le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
- d) che gli Stati membri notifichino le norme sulle sanzioni alla Commissione europea entro il 4 dicembre 2009;
- e) che gli Stati membri notifichino immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e per quanto riguarda la specificazione delle pene e delle sanzioni è costituito dal codice penale vigente.

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il decreto legislativo in esame non ha incidenza diretta su leggi e regolamenti vigenti.

#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

#### 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia dell'ordinamento penale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera l), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad un regolamento comunitario e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non è stata ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per inadempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008.

Tuttavia in data 31 ottobre 2011 la stessa Commissione ha avviato un progetto pilota chiedendo informazioni in merito all'attuazione a livello nazionale dell'articolo 7 del regolamento, riguardante la determinazione delle sanzioni che gli Stati membri devono stabilire per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento (EU Pilot 2695/11/ENVI).

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Molti Stati membri dell'UE hanno introdotto nella propria normativa nazionale le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici disponibili a livello nazionale.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### **Amministrazione proponente:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Referente: Giovanna Amidei                      tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente**

L'intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), che prevede una delega il Governo per adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice penale vigente.

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione**

Il regolamento (CE) n. 1102/2008, ancorché direttamente applicabile, demanda agli Stati membri l'emanazione di norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni da esso previste.

Pertanto, l'intervento regolatorio è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria in quanto l'Italia non dispone attualmente di un sistema sanzionatorio in merito, con la conseguenza che i predetti comportamenti attualmente non sono sanzionati.

#### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Attualmente la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1102/2008 non è configurata come reato dalle norme vigenti. Inoltre, con l'intervento regolatorio il nostro ordinamento si conforma all'obbligo di prevedere un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del suddetto regolamento. In tal modo si vuole sopperire alla mancanza di una efficace deterrenza alla violazione delle disposizioni del citato regolamento comunitario.

Non esistono, attualmente, dati statistici di riferimento in quanto le nuove condotte sanzionate con l'intervento regolatorio erano sfornite, prima d'ora, di qualunque previsione sanzionatoria.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il nuovo intervento normativo si pone l'obiettivo di sanzionare la violazione delle disposizioni introdotte dal regolamento comunitario e attualmente non prevista come reato.

- Gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi saranno le valutazioni statistiche redatte dagli uffici competenti dalle quali emergerà l'effettiva concreta portata della normativa introdotta. Inoltre, l'incidenza positiva dell'intervento regolatorio sulla tutela ambientale sarà verificata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso le strutture tecniche e amministrative già esistenti. Ulteriore indice del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà il rapporto fra la diminuzione nel tempo dei comportamenti sanzionati e la conseguente diminuzione delle emissioni nell'ambiente di mercurio metallico, un metallo pesante estremamente tossico.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'Agenzia delle dogane;
- i prefetti territorialmente competenti;
- gli esportatori di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, cloruro mercurioso ( $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ , numero CAS RN 10112-91-1), ossido mercurico ( $\text{HgO}$ , numero CAS RN 21908-53-2), miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso;
- gli importatori di mercurio metallico, gli esportatori di mercurio metallico considerato rifiuto ai sensi del decreto;
- i gestori degli impianti di cloro-alcali;
- i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi;

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

L'amministrazione proponente non ha ritenuto necessario attivare alcuna procedura di consultazione in fase di stesura dell'intervento regolatorio, in quanto i soggetti interessati erano stati ampiamente consultati in fase di definizione delle disposizioni del regolamento comunitario, direttamente applicabile negli Stati membri.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari.

**SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")**

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1102/2008 potrebbe determinare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

**SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

Nel merito nono sono state valutate opzioni alternative considerata la natura vincolante delle disposizioni del regolamento. Quanto all'entità delle sanzioni sono stati rispettati i criteri generali di delega previsti dalla legge comunitaria

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Dall'analisi delle principali cause dell'inquinamento da mercurio, è emersa la necessità di limitare il più possibile le nuove emissioni di mercurio, che verrebbero ad aggiungersi alle quantità di mercurio già immesse nell'ambiente su scala globale. A tal fine, la riduzione della domanda e dell'offerta è stata considerata una delle misure praticabili, associata allo stoccaggio in maniera sicura delle eccedenze di mercurio evitando che il mercurio venga re-immesso sul mercato.

L'adozione di una normativa comunitaria in tal senso, come evidenziato anche dalla Valutazione d'Impatto a corredo della Strategia comunitaria sul mercurio, dalla quale discende il regolamento, si è mostrata necessaria per affrontare in maniera adeguata ed efficace la problematica dell'inquinamento da mercurio.

Con l'adozione di un apparato sanzionatorio, il presente intervento regolatorio contribuirà a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della giustizia nel definire il nuovo intervento normativo hanno recepito l'articolo 7 del regolamento che introduce l'obbligo di stabilire sanzioni per la violazione delle sue disposizioni.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

L'intervento regolatorio in esame prevede che i gestori di specifici impianti forniscano annualmente alcune informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

In particolare,

a) i gestori degli impianti di cloro-alcali devono inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Commissione europea:

- la migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei cloro-alcali a cella;
- il quantitativo totale di mercurio contenuto nell'impianto di stoccaggio;
- il quantitativo di residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, l'ubicazione e le coordinate di tali impianti;

b) i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi inviano alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri interessati i seguenti dati relativi al mercurio ottenuto in un determinato anno:

- il quantitativo di mercurio ottenuto;
- il quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l'ubicazione e le coordinate di tali impianti.

Comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazioni superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili per i motivi indicati alla sezione IV.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio in quanto le strutture sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. Per quanto concerne i responsabili, sia a livello nazionale che locale, delle verifiche ai fini dell'erogazione delle sanzioni introdotte, gli stessi sono già in grado di operare attraverso le strutture esistenti e con il personale in dotazione.

### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio, introducendo chiarezza nel quadro normativo riguardante le sanzioni in materia ambientale e comportando anche un adeguamento a livello europeo, avrà sicuramente effetti positivi sulla competitività del Paese e, inoltre, influirà sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi da parte degli operatori, che, diversamente, sarebbero sanzionati. Comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazioni in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'Agenzia delle dogane;
- i prefetti territorialmente competenti.

#### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

#### **C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, pertanto saranno effettuati con le modalità già esistenti a cura dei soggetti responsabili dell'attuazione del nuovo intervento regolatorio.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dal Ministero della giustizia e dall'Agazia delle dogane nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- quantificazione e verifica nel tempo della diminuzione delle violazioni e conseguente diminuzione dell'offerta mondiale di mercurio e, indirettamente, delle emissioni nell'ambiente di questo metallo pesante estremamente tossico;
- verifica dell'effettivo miglioramento della qualità dell'aria;
- analisi costi-benefici.

Dai riscontri effettuati potrà emergere l'esigenza di integrare o modificare l'intervento stesso considerato che gli indicatori statistici potranno rilevare nel corso di due anni se l'intervento è riuscito a realizzare l'auspicato abbattimento delle violazioni del regolamento comunitario.

5650

655  
25

*Handwritten signature*



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 26 NOV. 2012

Prot. N. 99733  
Prot. Entrata N. 99653  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo – Economia  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1102/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso, con nota Prot. n. 10628, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'atto bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

*Handwritten mark*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Handwritten signature*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
25 NOV. 2012
Prot. n. <u>16853</u>

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2008 RELATIVO AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEL MERCURIO METALLICO E DI TALUNI COMPOSTI E MISCELE DEL MERCURIO E ALLO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DEL MERCURIO METALLICO.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, (Legge comunitaria 2010), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

VISTO il regolamento (CE) n. 1102/2008 del 22 ottobre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e, in particolare, l'articolo 7 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro applicazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 649/2012 del 4 luglio 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



## ART. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, di seguito denominato 'regolamento'.

## ART. 2

*(Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del regolamento in materia di divieto di esportazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento è punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

## ART. 3

*(Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto)*

1. Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.

## ART. 4

*(Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di smaltimento delle sostanze di cui all'articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.



## ART. 5

### *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. L'attività di vigilanza sull'osservanza della disposizione di cui all'articolo 2 è esercitata dall'Agenzia delle dogane.
2. L'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, e le relative sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

## ART. 6

### *(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

## ART. 7

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.